DISCIPLINA RELATIVA AI DIRITTI COMPENSI E PROVENTI PERCEPITI DAL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

Art. 3

LA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

(19)

Versione in vigore dal 25 novembre 1973, tuttora in vigore · versione 13

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina relativa ai diritti compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato
Estremi	Decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1954

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(19) La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Gli assegni personali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, sono soppressi nei confronti del personale che beneficia dell'assegno perequativo pensionabile di cui all'art. 1 della presente legge".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-relativa-ai-diritti-compensi-e-proventi-percepiti-dal/art-3-la-l-15-novembre-1973-n-734-ha-confermato-l-abrogazione-del-presente

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it